

SCIENZA & POLITICA

per una storia delle dottrine



Il crocevia groziano.
A proposito della nuova edizione italiana de
Il diritto di guerra e di pace di Ugo Grozio

The Grotian Crossroads. About the New Italian Edition of Hugh
Grotius' *On the Law of War and Peace*

Luca Scuccimarra

luca.scuccimarra@uniroma1.it

Università La Sapienza, Roma

SCIENZA & POLITICA, vol. XXXV, no. 69, 2023, pp. 237-246

DOI: <https://doi.org/10.6092/issn.1825-9618/19061>

ISSN: 1825-9618



1. Il ritorno di Grozio¹

Celebrato più o meno enfaticamente da più di tre secoli come il «padre» del moderno diritto internazionale, Huig de Groot, meglio noto con il nome latinizzato di Hugo Grotius, ha goduto negli ultimi decenni di un sorprendente ritorno di attenzione anche al di fuori del più ristretto ambito degli studi storico-giuridici, imponendosi progressivamente come una sorta di «icona storica assoluta (*ultimate historical icon*)»² del dibattito sui nuovi assetti politici e giuridici prodotti dall'avvento dell'«epoca globale». Ad alimentare questa tendenza è stato, senza dubbio, lo straordinario rilievo storico assunto retrospettivamente dalla principale opera del giurista di Delft, il monumentale trattato *De iure belli ac pacis* (1625), oggi considerato da molti come la «prefigurazione» di quella nuova concezione dell'ordine internazionale come «comunità di Stati operanti sotto regole vincolanti», che – con molte incertezze e altrettanti distinguo – si sarebbe imposta nell'Europa delle guerre civili di religione con la Pace di Westphalia³. Posto in parallelo ai tumultuosi processi di trasformazione politica e giuridica innescati dalla fine della Guerra Fredda, questo nesso genealogico ha consentito, infatti, di vedere in Grozio il simbolo per eccellenza del possente sforzo rifondativo a cui il sapere giuridico era chiamato in un nuovo, problematico «tempo di passaggi»⁴ – una prospettiva, questa, che troviamo sintetizzata con particolare efficacia nell'evocativa nozione di «momento groziano», utilizzata già alla metà degli anni Novanta dal Segretario generale delle Nazioni Unite Boutros Boutros-Ghali per sottolineare la vera e propria crisi di sistema prodotta dalla cesura del 1989⁵ e in seguito trasformata in uno «slogan quasi

¹ Una versione più breve di questa nota è stata pubblicata con il titolo *Il crocevia groziano: bricolage e immaginazione giuridica*, «L'Indice dei libri del mese», 9/2023, p. 11.

² I. DE LA RASILLA, *Grotian Revivals in the Theory and History of International Law*, in R. LESAFFER – J. NIJMAN (eds) *The Cambridge Companion to Hugo Grotius*, Cambridge-New York, Cambridge University Press, 2019, pp. 578-596, in part. p. 581.

³ J.T. PARRY, *What is the Grotian Tradition in International Law?*, «University of Pennsylvania Journal of International Law», 35, 2/2014, pp. 299-377, in part. p. 301. Ma si veda anche M.P. SCHARF, *Grotian Moments: the Concept*, «Grotiana», 42, 2/2021: *Special Issue: Dossier on Grotian Moments*, edited by T. SPARKS – M. SOMOS, pp. 193-211, in part. p. 195; «The prevailing view today is that his treatise *On the Law of War and Peace* had an extraordinary impact as the first formulation of a comprehensive legal order of interstate relations based on mutual respect and equality of sovereign states. In 'semiotic' terms, the 'Grotian tradition' has come to symbolize the advent of the modern international legal regime, characterized by positive law and state consent, which was first codified in the Peace of Westphalia».

⁴ J. HABERMAS, *Tempo di passaggi* (2001), Milano, Feltrinelli, 2004.

⁵ B. BOUTROS-GHALI, *A Grotian Moment*, «Fordham International Law Journal», 18, 5/2004, p. 1609: «The community of nations has entered a new era. The international system that sustained us in the past has yet to be replaced. We are in the process of building a new international system, and we are doing so under unprecedented conditions. The outset of the modern age, some three and a half centuries ago, was an uncertain time, filled with both promise and peril. The foundations for a stable and progressive system of relations among States were laid, at that time, by Hugo de Groot (1583-1645), known as Grotius, the father of international law. Perhaps today we have come to another such "Grotian Moment" in history, one in which a renaissance of international law is needed to help transform the world scene in this new era that all States have entered». La paternità della formula è attribuita però dai più all'internazionalista Richard Falk, che l'avrebbe utilizzata a partire dalla metà degli anni Ottanta del Novecento. Per evitare confusione, è opportuno precisare che la nozione di «Grotian Moment» compare per la prima volta nel titolo e nell'introduzione del primo capitolo di R. FALK – F.V. KRATOCHWIL – S.H. MENDLOVITZ (eds), *International Law: A Contemporary Perspective*, London-Boulder, Westview Press, 1985. Il capitolo contiene anche il saggio di R. FALK, *The Grotian Quest*, nel quale però la formula non è mai utilizzata.



irresistibile» attraverso il quale dare conto delle numerose *rottture trasformative* che nel giro di pochi decenni hanno investito la consolidata intelaiatura normativa dell'ordine giuridico internazionale⁶. Come ha sottolineato il giurista Michael P. Scharf, in questa specifica declinazione la formula ha finito per essere utilizzata in particolare per denotare dei cambiamenti di paradigma «in which new rules and doctrines of customary international law emerge with unusual rapidity and acceptance»⁷, caricandosi così di significati decisamente eccedenti l'ambito della pura concettualizzazione giuridica, come dimostrano le complesse dinamiche normative e istituzionali - dalla sentenza della Corte internazionale di giustizia sui *North Sea Continental Shelf Cases* alle risoluzioni dell'Assemblea generale dell'ONU in materia di esplorazione dello spazio, alla sentenza Tadić del Tribunale penale internazionale sulla ex-Jugoslavia - chiamate concretamente in causa in questo ambito di dibattito:

Historically, there has been a series of [...] so-called Grotian Moments, where a context of fundamental change served as an accelerating agent, enabling customary international law to form much more rapidly, and with less State practice, than is normally the case. What do these historic situations have in common? Each represented a radical legal development. In each, the development was ushered in by the urgency of dealing with fundamental change. In some cases the change was the advent of new technology, as with offshore drilling and outer space flight. In others it was in the form of pervasive moral outrage regarding shocking revelations of crimes against humanity, as preceded the establishment of the Nuremberg Tribunal and the creation of the Yugoslavia Tribunal. And in each case, the new rule was confirmed by an international judicial decision and/or a widely supported resolution of an international organization⁸.

Nel dibattito teorico degli ultimi anni, la «ricerca di Grozio»⁹ è entrata in gioco, però, anche come vettore di una originale e per molti versi ambiziosa interpretazione dei fondamenti e delle funzioni del nascente diritto delle genti, rimasta sostanzialmente priva di effetti nella storia della moderna politica internazionale, ma secondo alcuni studiosi in grado di offrire un rilevante contributo architettonico e normativo alla costruzione di un «new world order» davvero all'altezza delle sfide del XXI secolo. Oggetto di recupero e rimediazione, a tale livello di discorso, sono stati, evidentemente, gli elementi della teorizzazione groziana più manifestamente divergenti dall'impianto statocentrico del classico *modello Westphalia*, almeno nella versione “minimalistica” impostasi nel corso dei secoli: il riconoscimento di una forma di personalità giuridica internazionale anche a soggetti non pubblici,

⁶ J.T. PARRY, *What is the Grotian Tradition in International Law?*, p. 317.

⁷ M.P. SCHARF, *Seizing the “Grotian Moment”: Accelerated Formation of Customary International Law in Times of Fundamental Change*, «Cornell International Law Journal», 43, 3/2010, pp. 439-469, in part. p. 440.

⁸ M.P. SCHARF, *Grotian Moments: the Concept*, pp. 208 s. Per una chiara tematizzazione delle novità apportate da questo tipo di approccio rispetto alle tradizionali concezioni giuridiche del diritto internazionale consuetudinario si veda M.P. SCHARF, *Seizing the “Grotian Moment”*, pp. 445 ss. Per Scharf l'esempio più recente di “momento groziano” sarebbe costituito dal cambiamento delle regole giuridiche internazionali che governano l'uso della forza nei confronti di attori non statuali, attestato dalla Risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 2249 (2015) in materia di contrasto all'azione dell'ISIS.

⁹ R. FALK, *The Grotius Quest in International Law: A Contemporary Perspective*, pp. 36-42.

l'enunciazione di vincolanti obblighi giuridici interstatuali, la messa a punto di una dottrina della guerra giusta aperta alle istanze di una morale universalistica di nuovo tipo, nonché una pionieristica riflessione sugli invalicabili limiti di esercizio della belligeranza (e sulle conseguenze anche penali prodotte dalla loro violazione). È appunto su questa base che la peculiare «visione del mondo»¹⁰ espressa dalle opere del giurista olandese – assieme alla sotterranea tradizione di pensiero da essa ispirata – ha potuto essere da più parti celebrata come una via di accesso privilegiata alla creazione di un nuovo spazio solidaristico e cooperativo di relazioni giuridiche globali, fondato su una decisa ridefinizione del rapporto esistente tra il «vecchio ordine della sovranità nazional-statuale legata al diritto internazionale»¹¹ e quella sfera di intangibili prerogative giuridico-morali che nella riflessione groziana troviamo già stabilmente associate alla universale dimensione dell'*umano*¹². Secondo questa lettura, infatti, Grozio

responded vigorously to the theory presented by Machiavelli that sovereigns are above the law. In the Grotian worldview, law is as present and important for the rulers of nations in their relations as for individuals within nations. Grotius saw law for nations as a moral imperative. As Hersch Lauterpacht put it, for Grotius, «the hall-mark of wisdom for a ruler is to take account not only of the good of the nation committed to his care, but of the whole human race»¹³.

2. Grozio conteso

Certo, non tutti i protagonisti del più recente dibattito sul tema hanno ritenuto condivisibile l'utilizzo di Grozio come essenziale figura di riferimento di una grande «narrazione progressista orientata verso un regime di legalità internazionale» in grado una volta per tutte di imbrigliare l'elemento di anarchia e violenza indiscriminata caratteristico del moderno sistema degli Stati¹⁴. Al contrario, per diversi studiosi, più che ad una tardiva valorizzazione degli aspetti più avveniristici della teoria giuridica groziana saremmo di fronte ad una assai libera reinterpretazione, se non addirittura ad una «reinvenzione», degli originari contenuti del suo pensiero, operata secondo le consolidate linee costruttive messe a punto, ormai diversi decenni fa, da alcuni esponenti di punta dell'«internazionalismo liberale» novecentesco come il giurista Hersch Lauterpacht, grande ispiratore del «modello Norimberga»¹⁵,

¹⁰ M.E. O'CONNELL, *The Power & Purpose of International Law. Insights from the Theory and Practice of Enforcement*, Oxford-New York, Oxford University Press, 2008, p. 3.

¹¹ U. BECK, *Lo sguardo cosmopolitico* (2004), Roma, Carocci, 2005, p. 174.

¹² Su questo punto mi permetto di rinviare, in generale, a L. SCUCCIMARRA, *Proteggere l'umanità. Sovranità e diritti umani nell'epoca globale*, Bologna, il Mulino, 2016.

¹³ M.E. O'CONNELL, *The Power & Purpose of International Law*, pp. 3 s. Ma sul punto si veda anche R. FALK, *The Grotian Quest*, p. 36: «What Grotius attempted, whether wittingly or not, was to provide the foundation for a new normative order in international society that acknowledged the realities of an emergent state system and yet remained faithful to the shared heritage of spiritual, moral, and legal ideas that any Christian society could still be presumed to affirm as valid».

¹⁴ J.T. PARRY, *What is the Grotian Tradition in International Law?*, p. 316.

¹⁵ Cfr. H. LAUTERPACHT, *The Grotian Tradition in International Law*, «British Yearbook of International Law», 1/1946. Per un inquadramento del ruolo di Lauterpacht nella storia della giustizia penale internazionale si veda M. KOSKENNIEMI, *Hersch Lauterpacht and the Development of International Criminal Law*, «*Journal of International Criminal Justice*», 2, 3/2004, pp. 810-825. Ma su questo specifico aspetto della sua



o i politologi Martin Wight e Hedley Bull, tra i fondatori della cosiddetta *English School of International Relations*¹⁶. Secondo tale lettura, è a questi autori, infatti, che si deve la identificazione di una specifica «tradizione groziana» di pensiero internazionalistico, distante sia dal livellante *realismo politico* dei modelli di ispirazione machiavelliana (e hobbesiana) che dall'ambizioso afflato universalistico del *cosmopolitismo* kantiano¹⁷. Una prospettiva, questa, in cui il confronto con la originaria trama concettuale e dottrinarica della teorizzazione di Grozio tende a passare decisamente in secondo piano rispetto ad una lettura teleologicamente orientata – e perciò necessariamente selettiva – del complessivo impianto normativo del suo pensiero, «that supposedly generate unique, foundational, or overarching insights into and solutions for current debates»¹⁸. Come è stato da più parti sottolineato, è appunto in forza del potente corto-circuito interpretativo innescato da questa influente direttrice del dibattito internazionalistico del secondo Dopoguerra che l'aggettivo «groziano» ha potuto imporsi nel corso degli ultimi decenni come un lemma spendibile a piacere anche in riferimento ai più scottanti nodi sistemici dell'ordine internazionale contemporaneo. E ciò che ne risulta è un processo di progressiva evaporazione della «figura storica» dell'autore olandese, se è vero, come ha sostenuto, non senza eccessi polemici, l'internazionalista australiana Renée Jeffery, che la maggior parte di ciò che oggi «la gente» sa di Grozio deriva non dalle sue opere, ma da quelle dei suoi principali interpreti novecenteschi, «all of whom had their own agendas and ideas of what it might mean to be “Grotian”»¹⁹.

teorizzazione si veda R. JEFFERY, *Hersch Lauterpacht, the Realist Challenge, and the 'Grotian Tradition' in 20th-Century International Relations*, «European Journal of International Relations», 223/2006.

¹⁶ I testi-chiave di questa direttrice interpretativa sono, come è noto, M. WIGHT, *Teoria internazionale. Le tre tradizioni* (1991), Rimini, Il Ponte, 2011 e H. BULL, *La società anarchica. L'ordine nella politica mondiale* (1977), Milano, Vita & Pensiero, 2005. Per una messa a punto del ruolo cruciale giocato dal confronto con il pensiero di Grozio nelle teorizzazioni della *English School* si veda T. DUNNE, *Inventing International Society. A History of the English School*, Basingstoke-New York, MacMillan - St. Martin, 1998 e, più specificamente, R. JEFFERY, *Hugo Grotius in International Thought*, New York - Basingstoke, Palgrave MacMillan, 2006, pp. 114 ss.

¹⁷ A.C. CUTTLER, *The 'Grotian Tradition' in International Relations*, «Review of International Studies», 17, 1991, pp. 41-65, in part. p. 41: «The Grotian tradition has been distinguished from that based upon Hobbesian realist assumptions, which deny that common values, rules and institutions bind states together in a society and posit that international politics is a state of war 'an anarchy whose social elements are negligible'. It has also been distinguished from conceptions premised upon Kantian or universalist assumptions that international society is a latent community of mankind that is 'not yet manifested' and 'groping for its necessary fulfilment' in a universal community transcending the states». Per una più accurata ricostruzione delle diverse varianti di questo modello si veda, però, R. JEFFERY, *Hugo Grotius in International Thought*, pp. 92 ss.

¹⁸ J.T. PARRY, *What is the Grotian Tradition in International Law?*, pp. 305 s.

¹⁹ R. JEFFERY, *Who was Hugo Grotius and what is a "Grotian world"?*, «The Interpreter», 26 November 2020, disponibile in rete all'indirizzo <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/who-was-hugo-grotius-what-grotian-world> (ultimo accesso 4/2/2024). Ma sul punto si veda anche J.T. PARRY, *What is the Grotian Tradition in International Law?*, pp. 305 s.: «To be sure, there is a longstanding tradition of advocating for pacifism, human rights, and limited national sovereignty as critical components of international law. There also has been a creative tradition of engagement with Grotius's ideas in fields outside international law. These traditions are distinct from the idea of a Grotian tradition in international law or international relations. Even more, the link between Grotius and contemporary theories about international law and relations is an invention. Put somewhat differently, many of the ideas that Lauterpacht, O'Connell, and other writers identify as the Grotian tradition did not come from Grotius and did not emerge from a tradition of direct engagement with his work. The Grotian tradition, in short, is less about Grotius than it is about the ideas and goals of his post-World War II interlocutors».

A questo Grozio «ideale» - «a writer more cited than read and more mythologised than understood»²⁰ - esponenti di punta della più recente fase «revisionistica» dei *grotian studies* come Edward Keene o Martine van Ittersum hanno ritenuto, perciò, necessario contrapporre il Grozio «reale»²¹, rintracciabile solo attraverso una più profonda immersione storiografica nel concreto «contesto» genetico della sua visione dell'ordine internazionale, vale a dire lo spazio di esperienza "imperiale" caratteristico della Repubblica delle Sette Province Unite (gli odierni Paesi Bassi) nel periodo della sua massima fioritura economica²². Una prospettiva di analisi, questa, nella quale la tradizionale immagine «eroica» di Grozio «padre del diritto internazionale» ha finito per cedere decisamente il campo a quella, consapevolmente provocatoria, di un Grozio «padrino dell'imperialismo olandese»²³, in grado di dare finalmente conto del lato oscuro di una plurisecolare tradizione di pensiero giuridico - e giusinternazionalistico - «storicamente complice del colonialismo e dello sfruttamento europeo». Come ha sottolineato Ignacio de la Rasilla, considerata da questo specifico punto di vista la più recente stagione di studi critici sulla figura di Grozio può essere considerata, perciò, come

a textbook example of the technique of challenging the received interpretations of a classic figure by putting the accent on his work and biography to help to illuminate alternative historical events. In the traditional interpretation, Grotius' fame was interwoven with the myth of the Peace of Westphalia as a prelude of sorts to modern international law. Admirers of Grotius, such as Martin Wight, went down the line of this 'Westphalia equals Grotius' narrative to signal that 'the prestige of Westphalia was buttressed by that of Grotius, whose reputation as father of international law was due to a work prompted by the same general war that Westphalia ended'. However, [...] in contemporary critical scholarship Grotius' personal and professional biography and works are instead used to illuminate Dutch imperialism and the Western competition for spheres of colonial influence in East Asia in the seventeenth century. The Eurocentrism of the traditional perspective has been superseded by a post-colonial shift of focus in which the history of Western colonialism and imperialism have become the new *mala malificiorum* of the contemporary history of international political thought and international law²⁴.

3. Rileggere il *De iure belli ac pacis*, quattro secoli dopo

È sufficiente questo plateale ribaltamento del canone per poter considerare acquisito, una volta per tutte, il significato storico "ultimo" del «momento groziano»? Credo sia lecito dubitarne. Come alcuni interpreti non cessano di ricordarci, prendere sul serio dal punto di vista storiografico il complesso itinerario intellettuale del grande giurista olandese significa, infatti, proprio mettere da parte la pretesa di

²⁰ R. JEFFERY, Who was Hugo Grotius and what is a "Grotian world"?

²¹ C. NAVARI, *The International Society Tradition. From Hugo Grotius to Hedley Bull*, Basingstoke-New York, Palgrave MacMillan, 2021, p. 16.

²² E. KEENE, *Beyond the Anarchical Society: Grotius, Colonialism and Order in World Politics*, Cambridge-New York, Cambridge University Press, 2002; M.J. VAN ITTERSUM, *Profit and Principle: Hugo Grotius, Natural Rights Theories and the Rise of Dutch Power in the East Indies, 1595-1605*, Leiden-Boston, Brill, 2006.

²³ M.J. VAN ITTERSUM, Hugo Grotius: The Making of a Founding Father of International Law, in A. ORFORD - F. HOFFMANN (eds), *The Oxford Handbook of the Theory of International Law*, Oxford-New York, Oxford University Press, 2016, p. 99.

²⁴ I. DE LA RASILLA, *Grotian Revivals in the Theory and History of International Law*, p. 591.



darne un'univoca e onnicomprensiva caratterizzazione in chiave "evolutiva", comunque essa sia orientata, per sforzarsi invece di portare alla luce il peculiare contributo alla comprensione - e alla messa in forma - delle tumultuose dinamiche della sua epoca, da lui offerto, momento dopo momento, attraverso un'amplissima e oltremodo differenziata attività pubblicistica. Di più, significa fare i conti fino in fondo con la labirintica trama costruttiva di un pensiero alieno per principio da ogni scorciatoia dogmatica, imparando a confrontarsi con opere al tempo stesso «eccentriche ed eclettiche», caratterizzate da uno stile di citazione «a dir poco idiosincratico» e «la cui narrazione sembra alternare argomenti giuridici, esegesi biblica e oscuri commentari» su temi apparentemente distanti dal contesto problematico di volta in volta oggetto di discussione²⁵.

Di tutto questo, a ben vedere, ci parla ora la riuscitissima edizione italiana del *Diritto di guerra e di pace* recentemente pubblicata dalla casa editrice dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli, per le cure di Carlo Galli e Antonio del Vecchio²⁶. Alla base di questa importante iniziativa editoriale non c'è, infatti, solo l'intento di mettere finalmente a disposizione del pubblico italiano una traduzione integrale del più celebre testo di Grozio, a distanza di quasi quattrocento anni dalla pubblicazione della *editio princeps* dell'opera, uscita a Parigi nel 1625, e a più di duecentocinquanta anni della sua prima - e fino ad ora più ampia - traduzione parziale, uscita a Napoli nel 1777 e ristampata nel 2002 a cura di Francesca Russo²⁷. Al contrario, come emerge dallo stesso impianto editoriale dell'opera, ad animare questa impresa è stata anche la volontà di raccogliere la duplice sfida metodologica oggi inevitabilmente posta dal confronto con l'*opus magnum* groziano: da un lato, riuscire a dare conto anche lessicalmente delle decisive innovazioni concettuali introdotte in queste pagine da Grozio attraverso un sistematico lavoro di scavo e torsione semantica del consolidato linguaggio giuridico e politico della sua epoca; e dall'altro rendere almeno in parte accessibile al lettore di oggi il radicale mutamento di prospettiva sull'universo dei fenomeni giuridici e politici che per quella strada veniva compendosi, a dispetto dell'ostentata continuità del testo groziano con gli usi retorici e argomentativi di una «comunità di discorso» ancora eminentemente legata alle forme del sapere tardo-medievale.

Se le cose stanno così, non può sorprendere che per realizzare questa edizione del *Diritto di guerra e di pace* - davvero senza eguali nell'attuale panorama editoriale internazionale - sia stato necessario un prolungato lavoro di traduzione e

²⁵ R. JEFFERY, Hugo Grotius in International Thought, p. 2.

²⁶ U. GROZIO, *Il diritto di guerra e di pace*, a cura di Carlo Galli e Antonio Del Vecchio, Napoli, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici Press, 2023.

²⁷ *Il diritto della guerra e della pace di Ugone Grozio colle note dello stesso autore, e di Giovanni Barbeyrac. Tradotto nell'idioma italiano dall'avvocato napoletano D. Antonio Porpora, Napoli, appresso Giuseppe De Dominicis, 1777; rist. anastatica a cura di F. RUSSO, con una premessa di S. MASTELLONE, Firenze, Centro Editoriale Toscano, 2002.*

revisione testuale che ha visto il coinvolgimento, sotto la guida di Carlo Galli, di alcuni tra i più apprezzati esponenti della più recente ricerca storica e filosofica sul pensiero della prima Età moderna: oltre al co-curatore Del Vecchio, Francesco Ingravalle, Giulia Maria Labriola, Gabriella Silvestrini, Claudio Tommasi, Stefano Visentin e il compianto Merio Scattola, al quale l'intero lavoro è stato giustamente dedicato. È a questo gruppo di eminenti studiose e studiosi, accomunati in particolare da una profonda conoscenza del tessuto teorico e dottrinario dello *Ius naturae et gentium* cinque-seicentesco, che si deve in particolare il corposo impianto di testi introduttivi e apparati critici attraverso il quale anche il lettore non specialistico può prendere confidenza con gli aspetti oggi più impegnativi – da un punto di vista storico e teorico – di quest'opera complessa e stratificata: dai rilevanti punti di convergenza tematica che collegano il *De iure belli ac pacis* alla preesistente, decisiva riflessione teologica dell'autore olandese²⁸, al rapporto decisamente creativo con le fonti del passato che caratterizza il suo peculiare approccio – «innovativo», ma non per questo «rivoluzionario»²⁹ – alle più controverse questioni dell'epoca³⁰, dallo specifico contributo offerto dal pensiero di Grozio alla complessiva vicenda evolutiva della moderna metodologia giusnaturalistica³¹, al ruolo cruciale assunto in tale contesto dalla sua ambivalente concezione giuridica della «guerra»³², alla complessa e problematica vicenda della recezione del testo³³, nel quale un ruolo di un qualche rilievo lo giocano, come dimostra l'emblematico caso di Barbeyrac, proprio le sue, spesso controverse, traduzioni³⁴.

Ciò che emerge da questo quadro di insieme è, così, un'immagine di Grozio che, nella sua irriducibile complessità, si sottrae decisamente allo schematico conflitto delle interpretazioni che, come abbiamo ricordato, ha dominato il confronto storico e teorico degli ultimi decenni. Come sottolinea Carlo Galli nella densa *Prefazione* che apre il volume, la *modernità di Grozio* non ha nulla a che vedere, infatti, con quel movimento unidirezionale e apparentemente privo di residui dal “vecchio” al “nuovo” messo in scena, con tutte le forzature del caso, anche da molti recenti protagonisti del dibattito sulla genesi del moderno diritto internazionale. Al contrario, colto nella sua concreta intelaiatura costruttiva, il suo *opus magnum* non è che «una serie di dimostrazioni giuridiche della continuità di trasmissione dell'esperienza umana associata, grazie alla quale il mondo moderno si specchia in un passato che non è un insieme di processi ma un'immane raccolta di fattispecie»,

²⁸ S. VISENTIN, Grozio prima del *De iure belli ac pacis* (1601-1617), in GROZIO, *Il diritto di guerra e di pace*, Vol. 1, pp. XXVII-XXXV.

²⁹ C. GALLI, *Prefazione*, in GROZIO, *Il diritto di guerra e di pace*, Vol. 1, pp. XI-XXIII, in part. p. XVIII.

³⁰ F. INGRAVALLE, Alcune fonti di Grozio sulla guerra, *ivi*, pp. LV-LXIII.

³¹ M. SCATTOLA, Grozio e la disciplina del diritto naturale, *ivi*, pp. LXX-LXXIV.

³² G. SILVESTRINI, *La struttura del De iure belli ac pacis*, *ivi*, pp. XXXVII-XLVI; C. TOMMASI, *Guerra e diritto*, *ivi*, pp. XLVII-LIV.

³³ A. DEL VECCHIO, *Le interpretazioni di Grozio*, *ivi*, pp. LXXV-XC.

³⁴ G. M. LABRIOLA, *Tradurre il De iure belli ac pacis*, *ivi*, pp. XCI-CX.



in quanto tali passibili di utilizzi sempre nuovi³⁵. Come sottolinea Galli, nella sua fluida e stratificata teorizzazione sul diritto di guerra e di pace Grozio erode perciò solo in parte i fondamenti metafisici caratteristici del pensiero medievale, investendoli però «con una bulimia giuridificatrice, che gli consente di affacciarsi su un mondo riempito di infinite fattispecie, di differenze e di contingenze non nichilistiche ma tutte soppesabili, valutabili, mediabili razionalmente, in una rete i cui nodi, di fatto, sono oggi gli Stati, mentre in linea di principio possono essere anche soggetti privati»³⁶. E ciò che ne deriva è, a ben vedere, un «normativismo debole», fondato sul riconoscimento di una «giuridicità plurale e differenziata» della socialità umana e perciò «aperto a molte soluzioni ragionevoli»³⁷.

È in questo modo di guardare al dilemmatico crocevia del suo tempo che occorre individuare l'autentico elemento caratterizzante della «visione del mondo groziana», al di là dei ripetuti, estrinseci tentativi di ridurne la complessità attraverso narrazioni unilineari inscritte nella presunta logica del divenire storico. Ed è proprio questo aspetto del suo pensiero che ne fa un'inesauribile serbatoio di senso, anche dopo il tramonto delle grandi narrazioni della modernità trionfante: quella che prende forma nelle pagine del *De iure belli ac pacis* è, infatti,

una modernità sistemica, teologico-giuridica, portata all'ordine per assemblaggio, che, benché di fatto spostata verso lo Stato - la cui legittimità non deriva dalla religione ma dal diritto -, (...) nondimeno si lascia aperte molte vie, purché giuridicamente praticabili. Tutt'altro che utopista, Grozio è forse più attento di Hobbes alla concretezza immediata del tempo, più di lui aderente alle molteplici evenienze ed esigenze del Moderno, alle cui dinamiche presta il soccorso di un immenso repertorio di casi, al servizio del movimento reale e razionale (e conflittuale) di un mondo avanzato che non vuole perdere la legittimazione del passato e che quindi lo assume come proprio presente.³⁸

Liberato dalle pesanti ipoteche accese da alcuni dei suoi più recenti interpreti grazie ad una raffinata opera di cura editoriale, *Il diritto di guerra e di pace* può tornare perciò a proporsi ai suoi lettori italiani per quello che forse voleva essere nelle stesse intenzioni dell'Autore: una sorta, cioè, di personalissimo - e decisamente atipico - discorso sul metodo giuridico, capace ancora oggi di generare nuovi stimoli e nuove rifrazioni. Dopo tutto, come ha scritto Koskeniemi, l'«immaginazione giuridica» che Grozio seppe applicare alla comprensione della propria epoca non differisce così tanto da quella di cui avremmo bisogno oggi, nei nostri incerti tentativi di venire a capo dello «sconcertante collasso delle certezze politiche e intellettuali ereditate dal passato»³⁹. Se è vero, infatti, che «l'autorità del vocabolario della globalizzazione, dei diritti umani e del progresso democratico non può più

³⁵ GALLI, *Prefazione*, pp. XVIII s.

³⁶ *Ivi*, p. XVIII.

³⁷ *Ivi*, p. XV.

³⁸ C. GALLI, *Prefazione*, p. XXI. Ma sulla questione della innovatività della teorizzazione groziana si veda anche I. NAVARI, *The International Society Tradition*, pp. 15 ss.

³⁹ M. KOSKENIEMI, *Imagining the Rule of Law: Rereading the Grotian "Tradition"*, «European Journal of International Law», 30/1, 2019, pp. 17-52, in part. pp. 27 s.

essere data per scontata», potrebbe tornarci utile fare, come Grozio, un po' di «bricolage», pescando qua e là nell'immenso repertorio di testi e di utopie consegnatoci dal nostro ipertrofico passato, ma senza dimenticare di esercitare quella capacità immaginativa di cui egli è stato indiscutibile maestro⁴⁰. È anche per questo motivo che vale la pena di leggere (o rileggere) il *De iure belli ac pacis* in questa nuova, meditata, edizione, in attesa di celebrare i quattrocento anni della sua prima pubblicazione.

⁴⁰ *Ivi*, p. 28: «Instead of continuing the construction of a just international world from such well-tried materials, we are compelled - perhaps a little like Grotius - to “bricolage”, grasping other texts and utopias so as to try as best we can to persuade new audiences of the authority of what we have to say, provided that there is anything we are able to say.».